



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 185 DEL 24/08/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PER LA DEFINIZIONE DELLA CONSISTENZA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 E DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2017 E PER IL RINNOVO TRIENNALE DEL CCID NORMATIVO 2017/2019 – AREA PERSONALE NON DIRIGENTE E AREA PERSONALE DIRIGENTE.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese di agosto alle ore 15:45 e seguenti, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge, presso la sede dell'Ente, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza dei Signori:

	Pres.	Ass.
STIRATI FILIPPO MARIO	X	
CECCHETTI RITA	X	
MANCINI GIORDANO	X	
FIORUCCI ODERISI NELLO		X
ANCILLOTTI AUGUSTO	X	
TASSO ALESSIA	X	
ANASTASI LORENA	X	
DAMIANI GABRIELE	X	
TOTALE	7	1

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott. Ernesto Barocci.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente PROF. STIRATI FILIPPO MARIO nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, iscritta all'Ordine del Giorno.



Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: “*Approvazione linee di indirizzo della Giunta Comunale per la definizione della consistenza del fondo risorse decentrate anno 2017 e direttive per la contrattazione decentrata anno 2017 e per il rinnovo triennale del CCID normativo 2017/2019 – area personale non dirigente e area personale dirigente*”, predisposta ed istruita dal Settore Servizi Strategici e alle Persone ed acquisita al sistema informativo dell’ente (sicr@web), come di seguito riportata (parte in corsivo):

[Proposta di Deliberazione n. 515 del 17/08/2017]

VISTI:

- *La vigente normativa derivante dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale dirigente e non dirigente del comparto Regioni-Autonomie Locali;*
- *l’art. 40, comma 3 bis del D.Lgs. n. 165/2001 che così recita: “Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell’articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l’ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell’articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l’anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione”;*
- *l’art. 40 comma 3 quinquies del D.Lgs. n. 165/2001 che così recita: “[...] Gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione [...]”;*



CONSIDERATO:

- *che in data 28.02.2013 veniva sottoscritto nell'Ente il nuovo contratto collettivo integrativo decentrato per il personale non dirigente in osservanza a quanto disposto dal D.lgs. 150/2009, pubblicato nell'apposita sezione in Amministrazione trasparente;*
- *che in data 06.09.2013 veniva sottoscritto nell'Ente il nuovo contratto collettivo integrativo decentrato per il personale dirigente in osservanza a quanto disposto dal D.lgs. 150/2009, pubblicato nell'apposita sezione in Amministrazione trasparente, successivamente modificato in data 03.11.2015;*
- *che questo Ente nell'anno 2016 ha conseguito l'equilibrio dei saldi di finanza pubblica ed ha rispettato il Patto di stabilità interno e gli obblighi di riduzione della spesa del personale, di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006;*

DATO ATTO *che l'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 così recita: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";*

VISTO *l'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010;*

PRECISATO *che il fine della contrattazione decentrata integrativa è contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività a livello locale, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;*

CONSIDERATO *che la Giunta Comunale ha il compito di formulare indirizzi alla Delegazione trattante, relativamente alle trattative sindacali per la contrattazione integrativa per l'anno 2017 e relativamente alla stipula del nuovo contratto collettivo integrativo decentrato per il personale non dirigente e per il personale dirigente, che hanno come esclusiva finalità quella:*

- *di orientare e finalizzare l'azione negoziale della parte pubblica verso determinati obiettivi, definendo quindi le strategie dell'attività posta in essere dalla delegazione trattante di parte pubblica;*
- *di definire i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire alla delegazione trattante la necessaria autonomia nella gestione del confronto;*



- di definire gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio, dei progetti strategici e degli obiettivi del PEG/Piano della performance;
- di definire le scelte prioritarie che devono presiedere alla quantificazione ed all'utilizzazione delle risorse sia stabili sia variabili.

VISTE le note prot. n. 26507 del 25.07.2017 e prot. n. 28238 dell'08.08.2017, a firma del Vice Sindaco Dott.ssa Rita Cecchetti, con le quali è stata richiesta l'attivazione del servizio di pronta reperibilità per le assistenti sociali con decorrenza dall' 01.01.2018;

VALUTATA, pertanto, la necessità di procedere al rinnovo del Contratto Collettivo Integrativo Decentrato relativo all'area del personale non dirigente e all'area del personale dirigente, entrambi stipulati nel 2013;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30.03.2017, esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019, ai sensi del D.Lgs. 118/2011;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 dell'08.06.2017, esecutiva, avente ad oggetto: <<art. 169 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. Piano Esecutivo di Gestione 2017 – 2019. Approvazione>>;

VISTI:

- lo Statuto comunale in vigore;
- il D.lgs. 267/2000;
- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi in vigore.

VISTI i pareri espressi ai sensi del vigente art. 49 del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal Responsabile del Settore Servizi Strategici e Sviluppo, per la regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Finanziario, per la regolarità contabile.

Per tutto quanto riportato in premessa si propone:

1. Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di formulare, per le ragioni e le giustificazioni espresse nelle premesse narrative che quivi si intendono integralmente riportate, relativamente alle trattative sindacali, i seguenti indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la conduzione della contrattazione integrativa decentrata per le annualità 2017/2019 (Area personale non dirigente ed Area personale dirigente):
 - Il Dirigente del Settore Servizi Strategici e alle Persone è il responsabile competente a costituire, con propria determinazione, il fondo delle risorse decentrate contrattualmente previsto per l'Area del personale non dirigente e per l'Area del personale dirigente;
 - Di confermare la Delegazione Trattante di parte pubblica composta dal Segretario Generale (Presidente), dal Dirigente Dott. Raoul G.L. Caldarelli e dal Dirigente Ing. Raffaele Santini;
 - Di dare atto che:
 - a. la Delegazione Trattante di parte pubblica dovrà operare nell'ambito delle competenze contrattualmente stabilite e nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta Comunale;



b. i contratti decentrati hanno la capacità di creare vincoli e obblighi giuridicamente rilevanti tra le parti solo nelle materie espressamente assegnate dalle norme di riferimento vigenti a tale livello di negoziazione;

c. il contratto decentrato non può essere in contrasto con le norme di legge di riferimento e con le clausole del contratto collettivo nazionale, né può comportare oneri superiori a quelli ivi previsti;

d. l'ipotesi di contratto decentrato dovrà essere previamente verificata dalla Giunta Comunale in ordine alla sua conformità rispetto agli indirizzi precedentemente definiti per l'adozione del conseguente provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione e che l'ipotesi di accordo con annessa relazione tecnico finanziaria ed illustrativa deve essere trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti, al fine di verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole del contratto stesso siano coerenti con i vincoli posti dalle norme di legge in materia vigenti, dal contratto nazionale e dal bilancio di previsione e per l'emissione della conseguente certificazione.

• *Di non prevedere, oltre a quanto dovuto ai sensi della vigente normativa in materia, alcuna integrazione dello stanziamento destinato al Fondo per le risorse decentrate, sia per l'Area del personale non dirigente sia per l'Area del personale dirigente.*

• *Di prevedere, relativamente all'Area del personale non dirigente:*

- *la riapprovazione del CCID normativo per il triennio 2017/2019;*
- *l'attivazione dell'istituto delle progressioni economiche orizzontali (P.E.O.) per gli anni 2017, 2018 e 2019, coerentemente con il vigente sistema di valutazione dell'Ente. La quota destinata alle progressioni orizzontali non potrà comunque essere superiore al 35% annuo dei soggetti aventi titolo nell'ambito di ciascun settore comunale e sulla base della categoria di appartenenza, coerentemente a quanto previsto dal vigente CCID del personale dipendente di qualifica non dirigenziale;*
- *la modifica dell'istituto delle specifiche responsabilità, rimodulandone le modalità di applicazione al fine di un più coerente e razionale utilizzo dell'istituto;*
- *l'istituzione di un terzo turno annuale per il Servizio di Polizia Municipale (con possibilità di integrare la quota destinata alla previdenza complementare ex art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992 – Codice della Strada, con una somma aggiuntiva annuale non superiore ad €1.000 per ciascuno dei tre anni).*
- *l'attivazione del servizio di pronta reperibilità per le assistenti sociali con decorrenza dall'01.01.2018;*

• *Di prevedere, relativamente all'Area del personale dirigente:*

- *la riapprovazione del CCID normativo per il triennio 2017/2019;*
- *il riassorbimento delle quote del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti eccedenti alla data dell'entrata in vigore (01.01.2016) dell'ultimo processo riorganizzativo dell'Ente adottato con DGC n. 146/2015;*
- *la distribuzione dei residui del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti che si dovessero generare annualmente a seguito del processo riorganizzativo, secondo il peso ponderale di ciascun settore;*



- *La trattativa della delegazione trattante di parte pubblica dovrà essere orientata, innanzitutto, al rispetto della rinnovata normativa in materia di lavoro pubblico (D.lgs. 165/2001, D.lgs. 150/2009) ed ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla normativa vigente. Dovrà, poi, essere orientata al miglioramento della qualità del lavoro, a fornire nuove opportunità di sviluppo professionale ai dipendenti, a investire su relazioni interne più salde e capaci di produrre significati e valori comuni. L'obiettivo perseguito è quello di riconoscere e far riconoscere gli individui all'interno di un sistema di valori e di regole espliciti e condivisi che ne rafforzino la motivazione al lavoro ed il senso di appartenenza all'Ente.*
 - *Attraverso la contrattazione integrativa decentrata, va attivato un sistema di valorizzazione del personale fondato sui seguenti elementi:*
 - *una chiara esplicitazione a monte, dei contributi quali-quantitativi attesi dal prestatore di lavoro;*
 - *una corrispondente esplicitazione del sistema di ricompense che l'Ente è in grado di garantire;*
 - *una corretta metodologia di rilevazione delle prestazioni rese, del grado di accrescimento della professionalità e del contributo fornito al miglioramento dell'Ente;*
 - *una definizione delle regole e delle modalità di correlazione tra risultati conseguiti e quadro delle ricompense.*
 - *Il Fondo per le risorse decentrate deve essere utilizzato quale "budget complessivo per le politiche delle risorse umane dell'Ente" comprendente le diverse componenti relative alla retribuzione accessoria stabile e variabile.*
 - *La contrattazione decentrata integrativa dovrà dedicare le risorse finanziarie disponibili per:*
 - *riqualificare la spesa per il personale (promozione di una logica di investimento);*
 - *potenziare la logica di correlazione tra produttività erogata e risultati conseguiti dall'Ente;*
 - *perseguire il valore dell'equità (correlazione contributi-ricompense);*
 - *correlare le politiche retributive e lo sviluppo degli incentivi al raggiungimento di obiettivi e risultati ed al valore della equità (correlazione contributi/ricompense).*
3. *Di dare atto che ai sensi dell'art. 40, comma 3 sexies, del D.lgs. 165/2001, "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1".*
 4. *Di disporre che copia del presente atto sia trasmessa alle RSU, alle OO.SS., e pubblicata sul sito internet del Comune in Amministrazione trasparente, sottosezione personale – contrattazione integrativa decentrata.*
 5. *Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.*

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione come riportata in premessa;



VISTI i pareri: favorevole in ordine alla regolarità tecnica e non rilevante in via contabile espressi dai dirigenti competenti, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, così come presenti in atti ed acquisiti al sistema informativo dell'ente (sicr@web);

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.e ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO opportuno, con il presente atto, prevedere i seguenti ulteriori indirizzi:

- verificare la praticabilità dell'apertura al pubblico nella giornata del sabato per alcuni servizi comunali, modificando il relativo orario di servizio, ciò al fine di facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi comunali;
- in relazione all'area dirigenziale viene ribadito l'obiettivo di incrementare la quota retribuzione di risultato portandola dal 20% al 30% del relativo fondo;

RITENUTO di procedere all'approvazione della proposta di deliberazione;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di formulare, per le ragioni e le giustificazioni espresse nelle premesse narrative che quivi si intendono integralmente riportate, relativamente alle trattative sindacali, i seguenti indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la conduzione della contrattazione integrativa decentrata per le annualità 2017/2019 (Area personale non dirigente ed Area personale dirigente):
 - Il Dirigente del Settore Servizi Strategici e alle Persone è il responsabile competente a costituire, con propria determinazione, il fondo delle risorse decentrate contrattualmente previsto per l'Area del personale non dirigente e per l'Area del personale dirigente;
 - Di confermare la Delegazione Trattante di parte pubblica composta dal Segretario Generale (Presidente), dal Dirigente Dott. Raoul G.L. Caldarelli e dal Dirigente Ing. Raffaele Santini;
 - Di dare atto che:
 - a. la Delegazione Trattante di parte pubblica dovrà operare nell'ambito delle competenze contrattualmente stabilite e nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta Comunale;
 - b. i contratti decentrati hanno la capacità di creare vincoli e obblighi giuridicamente rilevanti tra le parti solo nelle materie espressamente assegnate dalle norme di riferimento vigenti a tale livello di negoziazione;



c. il contratto decentrato non può essere in contrasto con le norme di legge di riferimento e con le clausole del contratto collettivo nazionale, né può comportare oneri superiori a quelli ivi previsti;

d. l'ipotesi di contratto decentrato dovrà essere previamente verificata dalla Giunta Comunale in ordine alla sua conformità rispetto agli indirizzi precedentemente definiti per l'adozione del conseguente provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione e che l'ipotesi di accordo con annessa relazione tecnico finanziaria ed illustrativa deve essere trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti, al fine di verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole del contratto stesso siano coerenti con i vincoli posti dalle norme di legge in materia vigenti, dal contratto nazionale e dal bilancio di previsione e per l'emissione della conseguente certificazione.

- Di non prevedere, oltre a quanto dovuto ai sensi della vigente normativa in materia, alcuna integrazione dello stanziamento destinato al Fondo per le risorse decentrate, sia per l'Area del personale non dirigente sia per l'Area del personale dirigente.
- Di prevedere, relativamente all'Area del personale non dirigente:
 - la riapprovazione del CCID normativo per il triennio 2017/2019;
 - l'attivazione dell'istituto delle progressioni economiche orizzontali (P.E.O.) per gli anni 2017, 2018 e 2019, coerentemente con il vigente sistema di valutazione dell'Ente. La quota destinata alle progressioni orizzontali non potrà comunque essere superiore al 35% annuo dei soggetti aventi titolo nell'ambito di ciascun settore comunale e sulla base della categoria di appartenenza, coerentemente a quanto previsto dal vigente CCID del personale dipendente di qualifica non dirigenziale;
 - la modifica dell'istituto delle specifiche responsabilità, rimodulandone le modalità di applicazione al fine di un più coerente e razionale utilizzo dell'istituto;
 - l'istituzione di un terzo turno annuale per il Servizio di Polizia Municipale (con possibilità di integrare la quota destinata alla previdenza complementare ex art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992 – Codice della Strada, con una somma aggiuntiva annuale non superiore ad €1.000 per ciascuno dei tre anni).
 - l'attivazione del servizio di pronta reperibilità per le assistenti sociali con decorrenza dall'01.01.2018;
- Di prevedere, relativamente all'Area del personale dirigente:
 - la riapprovazione del CCID normativo per il triennio 2017/2019;
 - il riassorbimento delle quote del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti eccedenti alla data dell'entrata in vigore (01.01.2016) dell'ultimo processo riorganizzativo dell'Ente adottato con DGC n. 146/2015;
 - la distribuzione dei residui del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti che si dovessero generare annualmente a seguito del processo riorganizzativo, secondo il peso ponderale di ciascun settore;
- Di prevedere inoltre i seguenti ulteriori indirizzi:



- verificare la praticabilità dell'apertura al pubblico nella giornata del sabato per alcuni servizi comunali, modificando il relativo orario di servizio, ciò al fine di facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi comunali;
- in relazione all'area dirigenziale viene ribadito l'obiettivo di incrementare la quota retribuzione di risultato portandola dal 20% al 30% del relativo fondo;

- La trattativa della delegazione trattante di parte pubblica dovrà essere orientata, innanzitutto, al rispetto della rinnovata normativa in materia di lavoro pubblico (D.lgs. 165/2001, D.lgs. 150/2009) ed ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla normativa vigente. Dovrà, poi, essere orientata al miglioramento della qualità del lavoro, a fornire nuove opportunità di sviluppo professionale ai dipendenti, a investire su relazioni interne più salde e capaci di produrre significati e valori comuni. L'obiettivo perseguito è quello di riconoscere e far riconoscere gli individui all'interno di un sistema di valori e di regole espliciti e condivisi che ne rafforzino la motivazione al lavoro ed il senso di appartenenza all'Ente.

- Attraverso la contrattazione integrativa decentrata, va attivato un sistema di valorizzazione del personale fondato sui seguenti elementi:

- una chiara esplicitazione a monte, dei contributi quali-quantitativi attesi dal prestatore di lavoro;
- una corrispondente esplicitazione del sistema di ricompense che l'Ente è in grado di garantire;
- una corretta metodologia di rilevazione delle prestazioni rese, del grado di accrescimento della professionalità e del contributo fornito al miglioramento dell'Ente;
- una definizione delle regole e delle modalità di correlazione tra risultati conseguiti e quadro delle ricompense.

- Il Fondo per le risorse decentrate deve essere utilizzato quale "budget complessivo per le politiche delle risorse umane dell'Ente" comprendente le diverse componenti relative alla retribuzione accessoria stabile e variabile.

- La contrattazione decentrata integrativa dovrà dedicare le risorse finanziarie disponibili per:

- riqualificare la spesa per il personale (promozione di una logica di investimento);
- potenziare la logica di correlazione tra produttività erogata e risultati conseguiti dall'Ente;
- perseguire il valore dell'equità (correlazione contributi-ricompense);
- correlare le politiche retributive e lo sviluppo degli incentivi al raggiungimento di obiettivi e risultati ed al valore della equità (correlazione contributi/ricompense).

3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 40, comma 3 sexies, del D.lgs. 165/2001, "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1".



4. Di disporre che copia del presente atto sia trasmessa alle RSU, alle OO.SS., e pubblicata sul sito internet del Comune in Amministrazione trasparente, sottosezione personale – contrattazione integrativa decentrata.

LA GIUNTA COMUNALE

In considerazione dell'urgenza dell'atto, con successiva e separata votazione espressa nelle forme di legge, all'unanimità

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii..

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ernesto Barocci

Documento sottoscritto con firma digitale

IL SINDACO
Prof. Stirati Filippo Mario

Documento sottoscritto con firma digitale